

MELCHIORRE. Domando la parola per una dichiarazione.

Accettandosi l'osservazione o l'emendamento proposto dall'onorevole Berteà, si è inteso da me e dagli altri onorevoli miei amici di rinunciare all'emendamento proposto all'articolo 12, progetto della Commissione. In quanto poi all'emendamento proposto all'articolo 6 del medesimo progetto, rimangono intere le osservazioni e gli svolgimenti fatti; e se l'onorevole commissario regio, a rendere più facile e spedita la discussione, si compiacesse di dire qualè intelligenza egli voglia dare alle parole *realmente percetti*; se egli vi dia quel senso che ci davano gli onorevoli Scialoja e Minghetti, e che si dava nella relazione della Commissione, pagina 7. Che se questo è conforme a ciò che è scritto in quella che precede il progetto governativo, alla pagina 4, ed alle considerazioni sviluppate e ripetute innanzi al Senato nella tornata del 4 gennaio 1864, allora io credo che sarebbe inutile ogni altra discussione, ed io ed i miei amici potremmo ritirare volentieri l'altro emendamento proposto al surriferito articolo 6, progetto della Commissione.

FINALI commissario regio. L'onorevole Melchiorre desidera che io gli risponda breve, ed io gli risponderò brevissimo.

L'articolo 39 del regolamento tanto impugnato dice: « Nella dichiarazione dovrà essere indicato il reddito lordo che si è ricavato nell'anno 1866 dalla ricchezza mobile. »

Mi pare che l'amministrazione l'abbia intesa per modo, che si debba trattare di redditi reali e non di redditi ipotetici; e che non convenga, anzi sia contrario ad ogni giusto principio, l'aggiungere una nuova modificazione.

VILLA-PERNICE. La Commissione dichiara per mio mezzo d'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Berteà, purchè venga in aggiunta all'emendamento già da lei proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti anzi tutto l'articolo 6 del progetto della Commissione:

« L'imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento. »

(La Camera approva.)

Ora leggo l'aggiunta della Commissione, e quella proposta dall'onorevole Berteà, pure accettata dalla Commissione:

« Però il contribuente al quale sarà cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potrà domandarne la riduzione ed il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.

« Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge del 14 luglio 1864, la cessazione s'intenderà verificata coll'esazione del capitale e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale. »

Metto ai voti quest'aggiunta da farsi all'articolo 6.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MACCHI. A nome dell'onorevole Arrigossi, assente, ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per cui viene estesa anche alle provincie di Mantova e venete la legge sulla proprietà letteraria. (V. *Stampato* n° 27-A)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

FERRARA, ministro per le finanze. Io dovrei pregare la Camera a volere consentire che sia trasportata sino a giovedì prossimo l'esposizione finanziaria che io mi era proposto di fare per domani l'altro, quantunque per parte mia io sia pronto a farla anche in quel giorno.

Dirò brevemente il motivo di questa piccola dilazione. Parte essenzialissima, anzi fondamentale del sistema che mi proporrei di sottoporre alle deliberazioni del Parlamento, consisterebbe in taluni accordi, i quali, benchè felicemente inoltrati, però non mi sembra ormai possibile che di qui a lunedì si trovino condotti a quel pieno compimento di forme che io credo necessarie per poterli qui presentare come fatto compiuto; e dall'altro lato io temo che col consegnare questi atti alla pubblicità, prima che abbiano avuto l'ultima mano, ne possa venire nocimento alla cosa pubblica.

Confesso di aver titubato tra il ritardare ancora di due o tre giorni l'esposizione, ed il correre i rischi di una pubblicità prematura. E volentieri ne avrei lasciata libera la scelta alla Camera; ma siccome ciascuno è tenuto di prendere intera la responsabilità del proprio operato, mi sono deciso al partito di venirvi a chiedere formalmente il piccolo indugio di cui si tratta, dichiarando per parte mia che, secondo il mio giudizio, esso è indispensabile ed utile nell'interesse del servizio pubblico.

Molte voci. Sì! sì! Bene! Faccia pure.

Una voce a sinistra. Ma faccia bene.

PRESIDENTE. L'esposizione finanziaria sarà dunque messa all'ordine del giorno di giovedì prossimo.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo 7:

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.